



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 82452 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 vertente:

TRA

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA in persona del legale rappresentante pro-tempore, difesa e assistita dall'avv. Alessandro Gerardi;

- ricorrente-

E

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, difesa e assistita dall'avv. Fiammetta Lorenzetti;

- resistente-

OGGETTO: barriere architettoniche - discriminazione

FATTO

Con ricorso ai sensi dell'art. 702 - bis c.p.c. il ricorrente ha rappresentato le condizioni che determinano l'inaccessibilità alle persone diversamente abili del ponte pedonale di attraversamento della Via Ostiense e della Via del Mare ubicato presso la stazione ferroviaria di Ostia Antica con conseguente difficoltà di accesso al Parco Archeologico di Ostia Antica. Ha, quindi, dedotto la condotta discriminatoria del resistente, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006, in quanto non ha risolto la problematica in esame nonostante la medesima sia ampiamente nota da diversi anni. Ha affermato di essere legittimato ad agire nella qualità di associazione iscritta nell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità e "*che vittima della*

discriminazione sono indistintamente tutte quelle persone diversamente abili che non possono raggiungere il Parco Archeologico dalla stazione di Ostia Antica proprio come fanno tutti gli altri cittadini cosiddetti "normodotati", il che legittima l'associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica ad agire nel presente giudizio nei confronti di Roma Capitale ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 67/2006" (pag. 24). Il ricorrente ha, quindi, evidenziato che "La mancata eliminazione da parte di Roma Capitale delle barriere architettoniche, comprime inevitabilmente il diritto all'eguaglianza, alla non discriminazione e all'inclusione sociale delle persone diversamente abili, le quali vengono di fatto discriminate rispetto alle altre persone a cagione della loro disabilità fisica" (pag. 24).

Ha concluso nei seguenti termini:

"- ritenere e dichiarare in via preliminare, per le causali esposte in narrativa, che il dissesto del pavimento stradale nella zona antistante alla stazione di Ostia Antica nonché la mancata eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul cavalcavia che collega la predetta stazione al Parco Archeologico di Ostia Antica e all'omonimo centro abitato, unita alla mancanza di adeguati cartelli o avvisi che consenta alla persona diversamente abile un agevole orientamento verso eventuali percorsi alternativi, impedendo a quest'ultimo di spostarsi in condizioni di autonomia e sicurezza da un punto all'altro della città in condizione di autonomia e sicurezza, costituisce una discriminazione indiretta posta in essere da Roma Capitale in danno di ogni altra persona diversamente abile ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 67/2006, e, per l'effetto:

1) ordinare, ex art. 28, comma 5, D.lgs 01.09.2011 n. 150, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere in forma collettiva da Roma Capitale, ciò tramite l'adozione delle seguenti misure: a) rifacimento del manto stradale presente nella zona antistante la stazione di Ostia Antica in modo da consentire il transito delle persone diversamente abili, in condizioni di autonomia e sicurezza, fino al ponte pedonale ivi presente;

b) predisposizione, entro termini congrui e comunque non oltre sei mesi, di un ausilio e/o dispositivo (servoscala o ascensore) che consenta la piena accessibilità e fruibilità del ponte pedonale di attraversamento della Via Ostiense e della Via del Mare presente presso la stazione ferroviaria di Ostia Antica o, in alternativa, la ristrutturazione del predetto cavalcavia al fine di trasformarlo

anche in un ponte ciclo-pedonale adatto al passaggio delle persone disabili. In subordine, nel caso in cui le opere indicate alle lettere a) e b) non fossero realizzabili, si chiede che il

Tribunale adito ordini a Roma Capitale di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Il piano verrà adottato, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs. n. 150/2011, sentito l'ente collettivo ricorrente ovvero l'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di ricerca scientifica.

2) condannare Roma Capitale a risarcire all'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in via equitativa in Euro 16.000,00 (sedecimila/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto sulla base di quanto esposto alla lettera Q) di cui alla premessa del presente atto e tenuto conto della grave violazione, pure alla dignità, posta in essere in tutti questi anni dall'ente comunale resistente nei confronti di tutte le persone disabili;

3) ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento a spese di Roma Capitale su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

Con comparsa di costituzione e risposta il resistente ha dedotto il difetto di legittimazione passiva in quanto Roma Capitale è proprietaria solo del piazzale della stazione mentre il tratto antistante di via Ostiense è di competenza della Città Metropolitana; ne consegue che l'adeguamento alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere effettuato solo attraverso un'azione concertata tra i vari enti coinvolti. Ha, quindi, eccepito anche il difetto dell'integrità del contraddittorio e ha chiesto di ordinare al ricorrente la chiamata in causa della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma. Ha, quindi, rappresentato la carenza del comportamento discriminatorio in quanto non sussiste la volontà di ledere, rilevando che l'accesso al sito archeologico è garantito dall'attraversamento su via Ostiense e dalle linee 04, 011 e 018 in conformità all'art. 26 della legge n. 104/1992. Ha, quindi, contestato la sussistenza del danno non patrimoniale. Ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese e onorari.

Dopo aver espletato la fase istruttoria, con note conclusionali il ricorrente ha

dedotto che l'eccezione del resistente relativa al difetto di legittimazione passiva va considerata come non proposta in quanto non presente nelle conclusioni; in ogni caso ha, poi, evidenziato l'infondatezza della suddetta eccezione, in quanto il ricorrente ha chiesto l'esecuzione d'interventi mirati che incidono su aree di proprietà del resistente, quali il piazzale della stazione e l'accesso tramite il cavalcavia pedonale della stazione attraverso l'adozione di misure peraltro già previste dal medesimo resistente (allegato 18 del fascicolo di parte ricorrente).

Il ricorrente ha, quindi, rilevato che le prove assunte e la mancata contestazione del resistente sul punto permettono di ritenere che sia stata provata l'inaccessibilità sul ponte pedonale e l'inidoneità del manto stradale antistante la Stazione di Ostia Antica. Ha, quindi, ribadito la responsabilità del resistente per la condotta discriminatoria e ha richiamato l'art. 1 del D.p.r. n. 503/1996 e la giurisprudenza che si è pronunciata in materia. Con riferimento ai percorsi alternativi dedotti dal resistente, il ricorrente ha evidenziato che il resistente non ha fornito la prova in ordine alla loro fruibilità da parte delle persone diversamente abili; ha, quindi, richiamato quanto dichiarato dai testimoni sugli attraversamenti pedonali e sulla presenza delle pedane sugli autobus. Il ricorrente ha, poi, evidenziato che in ogni caso non trova applicazione il citato art. 26 in quanto non si tratta di percorsi appositamente creati per le persone diversamente abili e che sussiste la condotta discriminatoria anche in assenza della volontà di discriminare. Ha, quindi, insistito per l'adozione delle misure individuate nel ricorso e ha rilevato la legittimazione alla richiesta del danno non patrimoniale. Ha concluso come in atti.

Con provvedimento del 9/10/2020 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 17/11/2020 attraverso note scritte.

Con note il ricorrente e il resistente si sono riportati ai rispettivi atti.

DIRITTO

In via preliminare occorre esaminare l'eccezione del resistente relativa al difetto di legittimazione passiva.

Al riguardo si rileva che il resistente ha dichiarato di essere proprietario del piazzale della Stazione e ha depositato il documento allegato 18 alla comparsa avente a oggetto "Eliminazione barriere architettoniche passarella pedonale via della Stazione di Ostia Antica (Mun. X), con cui il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana già in data 4/10/2017 aveva rappresentato la

necessità di installare ascensori per l'utilizzo della passerella pedonale e ha quantificato la stima dei relativi costi.

Alla luce di quanto precede l'eccezione è, quindi, respinta in quanto risulta che il resistente è proprietario delle aree su cui il ricorrente ha chiesto l'esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.

Nel merito va evidenziato, in primo luogo, che il resistente non ha espressamente contestato lo stato di dissesto del pavimento stradale nella zona antistante alla stazione di Ostia Antica né l'impossibilità per le persone diversamente abili di poter utilizzare la passerella pedonale.

Il resistente ha contestato, però, la domanda del ricorrente rilevando l'assenza di una condotta discriminatoria e l'esistenza di altre modalità di accesso al sito archeologico fruibili dalle persone diversamente abili.

Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 67/2006, *“Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”*

L'art. 26, commi 1 e 2, della legge n. 104/1992 dispongono che: *“1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.*

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Le suddette disposizioni hanno una diversa portata applicativa, in quanto l'art 2 mira ad assicurare in via generale il principio della parità di trattamento, mentre l'art. 26 disciplina, in particolare, l'utilizzo da parte delle persone diversamente abili dei mezzi di trasporto per consentire loro di poter usufruire degli stessi alle medesime condizioni degli altri cittadini.

Nel caso in esame non vi è dubbio e non è contestato dalle parti il fatto che alle persone diversamente abili sia precluso l'accesso alla passerella pedonale e che il manto stradale del piazzale della Stazione versi in una situazione di dissesto.

In tal contesto sussiste per le persone diversamente abili una situazione di oggettivo svantaggio che rientra nell'ambito applicativo dell'art.2, comma 3, della

legge n. 67/2006.

Occorre, poi, verificare se la suddetta condotta discriminatoria sia imputabile al comportamento doloso o colposo del resistente ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto la fattispecie di cui al citato art. 2, comma 3, va ricondotta nell'ambito della generale fattispecie di responsabilità extracontrattuale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 3691/2020.

In tal ottica, dalla documentazione in atti si evince che la problematica in esame è ben nota al resistente da diversi anni e che pur avendo elaborato una stima dei costi per l'eliminazione delle barriere architettoniche risalente all'anno 2017 non ha provveduto ad alcuna misura concreta né ha chiarito le ragioni che hanno determinato tale comportamento omissivo.

Sussiste, quindi, il comportamento quanto meno colposo del resistente che non ha provveduto in questi anni a rimuovere le barriere architettoniche pur essendo pienamente consapevole della loro esistenza e dell'obbligo della loro rimozione, insistendo le stesse su un bene pubblico.

Con riferimento alla domanda avente a oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, si è in presenza di una discriminazione indiretta, per la cessazione della quale ha agito l'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica, quale associazione legittimata ad agire in presenza di una condotta discriminatoria avente carattere collettivo.

L'art. 28, comma 5, del D.lgs n. 150/2011 dispone che *“Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente”*.

In ragione del suddetto art. 28 non vi è motivo per ritenere che il risarcimento del danno non patrimoniale non spetti anche all'associazione che agisce in caso di condotta discriminatoria avente carattere collettivo, come è nel caso in esame.

Ciò precisato, tenuto conto della notorietà del Parco Archeologico di Ostia Antica

e della durata della discriminazione appare equo riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 10.000,00.

Per quanto attiene, invece, alle misure necessarie per rimuovere la condotta discriminatoria, si ritiene che non possa essere ordinato al resistente di provvedere con gli interventi puntuali richiesti dal ricorrente in quanto a tal fine, trattandosi di interventi di una certa complessità, occorrerebbe conoscere sotto il profilo tecnico lo stato dei luoghi ai fini della loro fattibilità in relazione anche alle attuali condizioni del cavalcavia (verbale del 2/11/2015 allegato dal ricorrente nel quale il rappresentante dell'Ufficio tecnico dei Vigili Urbani sostiene che il cavalcavia andrebbe demolito in quanto non in grado di sostenere il peso degli ascensori e nota del 4/10/2017 nella quale si stimava il costo per una serie d'interventi necessari e propedeutici all'installazione degli ascensori).

Va, quindi, accolta la domanda avanzata in via subordinata e, per l'effetto, il resistente è tenuto a elaborare un piano per la rimozione della discriminazione entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, sentito il ricorrente, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2011, avente a oggetto la rimozione delle barriere architettoniche via della Stazione di Ostia Antica.

La presente ordinanza va pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero" per una sola volta a cura e spese del resistente ai sensi dell'art. 28, in quanto misura che concorre a porre in essere una condotta volta alla cessazione della discriminazione.

Alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese e competenze legali che si quantificano in € 2.738,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, così dispone:

- rigetta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva;
- accerta la condotta discriminatoria del resistente e, per l'effetto, condanna il resistente a elaborare un piano per la rimozione della discriminazione entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, sentito il ricorrente, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2011, avente a oggetto la rimozione delle barriere architettoniche via della Stazione di Ostia Antica;
- condanna il resistente al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;

- condanna il resistente alle spese e competenze legali, che si quantificano in € 2.738,00, oltre accessori di legge;
- ordina la pubblicazione dell'ordinanza sul quotidiano "Il Messaggero" per una sola volta a cura e spese del resistente.

Così deciso in Roma, il 14/12/2020.

IL GIUDICE

dott.ssa Lilla De Nuccio